

**NULLITÀ DELLA FIDEIUSSIONE OMNIBUS  
PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTITRUST**

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 2 L. 287/1990.

KEYWORDS: fideiussione omnibus; antitrust.

Con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 Banca d'Italia dichiarò la contrarietà degli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale dei contratti di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI all'art. 2, comma 2, lettera a della legge n. 287 del 1990, in quanto l'applicazione uniforme da parte delle banche delle clausole di "sopravvivenza", di "reviviscenza" e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., contenute in quegli articoli, integrava gli estremi di un'intesa restrittiva della concorrenza.

Considerata la notevole diffusione dei contratti di fideiussione stipulati utilizzando il modello ABI in questione ed il fatto che le fideiussioni possano essere invocate dal creditore anche molti anni dopo la loro sottoscrizione, la questione può dirsi ancora attuale essendo frequenti, ancora oggi, i casi di contenzioso in cui siano sollevate questioni di illegittimità di quelle clausole. Ciò, soprattutto dopo che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 29810 del 12 dicembre 2017 ha statuito la potenziale nullità di tutte le fideiussioni omnibus che costituiscono applicazione di intese illecite, anche se stipulate prima dell'accertamento della violazione della disciplina antitrust da parte dell'Autorità garante, purché stipulate successivamente all'entrata in vigore della legge antitrust. Inoltre, il riferimento operato dalla Corte di Cassazione alla potenziale nullità delle fideiussioni omnibus (potrà trattarsi, a seconda dei casi, di nullità dell'intero contratto ovvero di nullità parziale delle clausole incriminate) ha aperto alla possibilità di sollevare la questione anche nei gradi di giudizio successivi al primo.

Di uno di questi casi ha avuto modo di occuparsi recentemente il nostro Studio. Questi, in estrema sintesi, i fatti: successivamente alla stipula di un contratto di mutuo, rispetto al quale prestavano garanzia tre fideiussori, la banca recedeva dal contratto; i fideiussori agivano in giudizio per far accertare che nulla era da loro dovuto alla banca, facendo valere la nullità del contratto di mutuo, ma non la nullità dei contratti di fideiussione stipulati in conformità al modello ABI, per contrasto con la normativa antitrust. Le domande da essi proposte venivano rigettate nei due gradi di giudizio di merito.

Nel giudizio dinnanzi alla Corte di Cassazione, invocando il precedente arresto sopra indicato, è stata sollevata anche la questione della nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust di cui alla legge n. 287 del 1990, posto che esso riproduceva le clausole del modello ABI giudicate illegittime da Banca d'Italia. Il procedimento è tuttora pendente.

Avv. Luca Vedovato

Informazioni, richieste e commenti a [luca.vedovato@studiodepoli.it](mailto:luca.vedovato@studiodepoli.it)